

DURC ONLINE: DOPPIO BINARIO PER LA SCADENZA

Il **Durc** è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti dell'Inps, dell'Inail, della Cassa Edile (per le aziende di tale settore).

Originariamente il Durc svolgeva solo la funzione di certificare la corrispondenza tra l'importo contributivo dovuto dal datore di lavoro agli istituti, calcolato con riferimento al numero dei lavoratori dichiarati, e l'importo effettivamente versato. Lo scopo che ha indotto il legislatore ad introdurre questo nuovo strumento di verifica della regolarità è da ricondurre alla necessità di semplificare l'attività delle stesse imprese che, fino a quel momento, erano state costrette a richiedere alle stazioni appaltanti tante attestazioni di regolarità quanti erano gli istituti che ne dovevano asseverare la regolarità contributiva.

Una volta constatato il favorevole impatto che ha comportato la nuova disciplina con riguardo ai diversi obiettivi perseguiti, il legislatore ha operato un graduale e costante ampliamento del campo di applicazione del Durc, sia in senso oggettivo (aggiungendo all'originario settore degli appalti pubblici anche altri settori di attività economica), sia sotto il profilo soggettivo (estendendo l'originaria previsione riguardante le sole aziende appartenenti al settore edile fino ad arrivare all'attuale contesto che, in determinate circostanze, prevede l'obbligatorietà del Durc a prescindere dall'inquadramento produttivo).

Durc Online

Dal 1° luglio 2005 è stato introdotto (attraverso il DM 30 gennaio 2015 che rappresenta la disciplina di riferimento per quanto concerne le modalità di rilascio del Durc) il **Durc Online**. L'art. 2 del DM sopra citato prevede che la verifica della regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse edili, debba avvenire con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale. Al fine di evitare una inutile proliferazione di Durc per il medesimo soggetto da verificare, l'art. 6 prevede che la procedura, qualora sia già stato emesso un certificato, faccia un rinvio al documento già presente nel sistema (salvo che non sia già scaduto). Nel caso in cui il documento abbia una validità residua ridotta (non idonea per la finalità per cui è stato richiesto), dovrà essere effettuata una nuova consultazione dal giorno successivo alla data di scadenza indicata sul documento, ovvero dovrà essere attivata la richiesta di verifica della regolarità, possibile solo dal giorno successivo a quello di scadenza del documento già emesso. Il certificato così emesso avrà una validità di 120

giorni dalla data di effettuazione della verifica ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'Inps, dall'Inail e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili nei rispettivi siti internet.

Requisiti di regolarità

Affinchè venga accertata la regolarità contributiva tramite l'emissione del Durc online, devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

- correttezza degli adempimenti mensili o comunque periodici
- corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli istituti previdenziali come dovuti
- inesistenza di inadempienze in atto

La verifica della regolarità contributiva dell'azienda si riferisce agli adempimenti cui la stessa è tenuta avuto riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo (circolare Ministero del Lavoro n. 19/2015).

Le violazioni non gravi degli adempimenti previsti non pregiudicano l'emissione di un Durc Online regolare. In genere vengono considerate come "non gravi" le violazioni che determinano uno scostamento tra le somme dovute e quelle versate (con riferimento a ciascuna gestione nella quale l'omissione si è determinata) che risulti pari o inferiore a 150,00 euro, comprensivi di eventuali accessori di legge.

Proroga di validità del Durc Online nel periodo Covid 19

- In conseguenza del perdurare dell'emergenza epidemiologica in atto, è stato stabilito in generale che il Durc Online con scadenza compresa tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 conserva validità fino al 29 ottobre 2020.
- Le stazioni appaltanti e le amministrazioni procedenti che, invece, debbono verificare la regolarità contributiva per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture, non possono invece tener conto della proroga di validità introdotta dalle misure emergenziali, ma debbono sempre effettuare la richiesta di verifica secondo le modalità normalmente definite dal DM 30 gennaio 2015 (messaggio Inps n. 2998 del 30-07-2020; nota Inail n. 9466 del 03-08-2020; nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 554 del 04-08-2020).

Quadro di sintesi delle disposizioni emanate a causa dell'emergenza Covid

Riferimento normativo	Eventuale proroga	Validità del Durc Online
<p><u>Cura Italia</u> (art. 103, co. 2, DL n. 18/2020, conv. con modif. nella Legge 24/04/2020 n. 27)</p>	<p>A decorrere dal 19/07/2020 (data di entrata in vigore della Legge n. 77/2020 di conversione del DL n. 34/2020) i DURC online con scadenza compresa tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.</p> <p><u>Esempi di utilizzo:</u> edilizia privata o erogazione di contributi da parte di amministrazioni pubbliche.</p>	<p>Fino al 29/10/2020 (90 giorni dal termine dello stato emergenziale previsto per il 31/07/2020 dalla delibera del C.d.M. del 31/01/2020).</p> <p>La proroga dello stato di emergenza fino al 15/10/2020 deliberato dal C.d.M. il 29/07/2020 non produce ulteriori effetti sulla proroga dei DURC online (cfr. art. 1, co. 4, DL 30/07/2020 n. 83; INAIL n. 9466 del 03/08/2020).</p> <p>In presenza di un DURC scaduto ma con validità così prorogata, non sarà necessario procedere ad una nuova interrogazione del sistema.</p>

Riferimento normativo	Eventuale proroga	Validità del Durc Online
<p><u>Decreto Semplificazioni</u> (art. 8, co. 10, DL 16/07/2020 n. 76)</p>	<p>Con riferimento alle procedure pendenti disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice appalti pubblici) i cui bandi o avvisi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del DL n. 76/2020, ovvero per cui siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, ma non</p>	<p>120 giorni dalla data di effettuazione della verifica (art. 7, co. 2, DM 30/01/2015).</p> <p>Non si può utilizzare un DURC con validità prorogata.</p>

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Tacito, 40 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812



	<p>siano scaduti i relativi termini, le stazioni appaltanti/amministrazioni precedenti, nell'ambito delle fasi del procedimento contrattuale preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture, hanno l'obbligo di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità previste dal DM 30/01/2015.</p>	
--	--	--

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro-Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Cell 3358037814 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia